



## *Cosa fare per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare*

### *Domande frequenti*

#### **Sommario dei quesiti**

1. *Cos'è l'iniziativa legislativa popolare?*
2. *Cos'è una proposta di legge di iniziativa popolare?*
3. *Quali disposizioni si applicano?*
4. *Chi può presentare una proposta di legge di iniziativa popolare?*
5. *Chi può presentare una proposta di legge di iniziativa popolare relativa alla fusione di comuni?*
6. *Come deve essere scritta una proposta di legge di iniziativa popolare?*
7. *Cos'è il preambolo?*
8. *Come si scrive un preambolo?*
9. *In cosa consiste l'assistenza per la formulazione tecnica delle proposte di legge di iniziativa popolare?*
10. *Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è dichiarata improcedibile?*
11. *Quando si raccolgono le firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare presentata dagli elettori?*
12. *Quando viene indetto il referendum per la fusione di comuni chiesto con la proposta di legge di iniziativa popolare?*
13. *Chi può autenticare le firme?*
14. *Che differenza c'è tra l'autenticazione individuale e quella collettiva?*
15. *I consiglieri comunali possono autenticare le firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune interessato alla fusione, ma non residenti nel territorio comunale di competenza?*
16. *Come fare se l'autenticatore è sprovvisto di un timbro nominativo proprio?*
17. *Uno stesso modulo di raccolta firme può contenere le sottoscrizioni dei cittadini di più comuni interessati?*
18. *Se in un modulo per la raccolta delle firme una o più firme risultano errate, è possibile apportare correzioni senza invalidare le firme?*
19. *Se più comitati presentano più proposte di legge di iniziativa popolare aventi però tutte lo stesso oggetto, come si procede?*
20. *Cosa succede se non si raggiunge il numero di firme richiesto o si rinuncia alla raccolta?*
21. *Si può presentare una proposta di legge di iniziativa popolare per la fusione di comuni appartenenti a province diverse?*

**1. Cos'è l'iniziativa legislativa popolare?**

È uno degli strumenti di partecipazione dei cittadini. L'iniziativa legislativa popolare è prevista dall'articolo 74 dello Statuto regionale e consiste nella presentazione di una proposta di legge al Consiglio regionale.

**2. Cos'è una proposta di legge di iniziativa popolare?**

Una proposta di legge regionale di iniziativa popolare consiste in un testo scritto redatto in preambolo e articoli, accompagnato dalla relazione illustrativa che ne spiega le finalità e il contenuto, e dalla relazione tecnico-finanziaria nel caso in cui la proposta preveda spese o minori entrate per la Regione.

La proposta deve riguardare le materie entro cui la Regione ha potestà di emanare norme legislative e deve rispettarne i limiti. Le proposte di legge non possono riguardare le modifiche dello Statuto e le leggi regionali in materia di bilancio.

**3. Quali disposizioni si applicano?**

- Art. 74 (*Iniziativa popolare*), Statuto della Regione Toscana
- Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi)
- Art. 127 (*Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare*), Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

In presenza di proposte di legge di iniziativa popolare relative a fusioni di comuni, si applicano anche:

- articoli dal 58 al 67 (concernenti referendum per l'istituzione e la fusione di comuni e per la modificazione di circoscrizioni e denominazioni comunali), della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)

**4. Chi può presentare una proposta di legge di iniziativa popolare? (art. 1, l.r. 51/2010)**

- Cinquemila elettori della Regione
- Almeno tre consigli comunali
- Ciascun consiglio provinciale
- Città metropolitana
- Consiglio delle autonomie locali

**5. *Chi può presentare una proposta di legge di iniziativa popolare relativa a fusioni di comuni?***

- i cittadini elettori dei comuni interessati alla fusione. In questo caso si applica il comma 1 bis dell'articolo 74 dello Statuto regionale che indica come calcolare il numero degli elettori necessari per la presentazione della proposta di legge, modulandolo in base alla consistenza della popolazione dei vari comuni interessati;
- i consigli comunali dei comuni interessati alla fusione.

Va tenuto presente che, oltre ai casi di proposte di legge di iniziativa popolare, in materia di fusioni di comuni possono presentare proposte di legge:

- i consiglieri regionali;
- la Giunta regionale, anche su richiesta dei comuni interessati.

**6. *Come deve essere scritta una proposta di legge di iniziativa popolare?***

La proposta di legge deve essere redatta in articoli preceduti dal preambolo e accompagnata:

- 1) dalla relazione illustrativa;
- 2) dalla relazione tecnico-finanziaria se sono previste spese o minori entrate per la Regione, indicando il relativo ammontare, i mezzi per farvi fronte e le conseguenti variazioni di bilancio.

*Tali requisiti sono richiesti affinché la proposta di legge possa proseguire il proprio percorso (cioè deve avere la procedibilità).*

Per tutti i documenti di cui sopra i proponenti si possono avvalere dell'assistenza degli uffici regionali (si veda la FAQ n. 9).

**7. *Cos'è il preambolo?***

Il preambolo alle leggi (e ai regolamenti) contiene la motivazione della normativa che si va ad approvare. L'obbligo di motivare la legge è stabilito nello Statuto (art. 39).

**8. *Come si scrive un preambolo?***

È indicato dalla legge regionale 55/2008 in materia di qualità della normazione. Il preambolo è composto da 'visto' e 'considerato'.

I *visto* individuano sia la normativa cui fa riferimento la proposta di legge, sia gli eventuali pareri necessari durante il procedimento; i *considerato* spiegano, in breve, la motivazione delle norme inserite nella proposta di legge (art. 9 l.r. 55/2008).

**9. *In cosa consiste l'assistenza per la formulazione tecnica delle proposte di legge di iniziativa popolare?***

Tre elettori o il sindaco di un comune o il Presidente di una Provincia o il sindaco metropolitano possono chiedere l'assistenza per la redazione della proposta di legge al Consiglio regionale.

A tal fine va presentata una richiesta scritta indirizzata all'Ufficio di presidenza corredata dal titolo della proposta di legge e dalla relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti della proposta (**nel caso in cui la richiesta di assistenza sia presentata dai tre elettori, servono anche duecentocinquanta firme di elettori,** autenticate nei modi di legge). L'Ufficio di presidenza verifica entro 30 giorni (40 giorni lavorativi nel caso in cui la richiesta di assistenza sia presentata dai tre elettori) la conformità della richiesta, cioè che la proposta di legge non riguardi modifiche dello Statuto regionale o di leggi di bilancio (*art. 3, l.r. 51 del 2010*), e che la richiesta di assistenza sia avanzata da coloro che ne hanno diritto (*art. 4, l.r. 51 del 2010*), e dispone che gli uffici prestino l'assistenza richiesta. Gli uffici redigono l'articolato della proposta di legge in base agli indirizzi presenti nella relazione illustrativa.

**10. *Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è dichiarata improcedibile?***

E' stabilito dagli articoli . 2 comma 4, 3, 7, 10 comma 4, della l.r. 51 del 2010, che riguardano l'improcedibilità tecnica. In particolare, la proposta è dichiarata improcedibile:

- Quando manca uno o più dei requisiti generali (cioè quando non è redatta in articoli, non contiene il preambolo, manca della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria, laddove necessaria) (vedi FAQ n. 6);
- Quando intende modificare lo Statuto regionale o leggi di bilancio;
- Quando la verifica e il computo delle firme successivi danno esito negativo.

**11. *Quando si raccolgono le firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare presentata dagli elettori?***

Dopo la prima dichiarazione di procedibilità (cosiddetta tecnica) da parte del Presidente del Consiglio regionale è possibile stampare in proprio e far vidimare, oppure richiedere direttamente al Consiglio regionale i moduli vidimati, per la raccolta delle firme e procedere alla raccolta. Le firme raccolte sono depositate nel numero necessario e saranno sottoposte ad opportuna verifica prima di ottenere una **ulteriore** dichiarazione di procedibilità da parte del Presidente del Consiglio regionale. La proposta di legge di iniziativa popolare presentata con le firme richieste che ha ottenuto la dichiarazione di procedibilità è sottoposta all'esame della commissione consiliare permanente per il parere sul testo e successivamente passa all'esame del Consiglio regionale.

**12. Quando viene indetto il referendum per la fusione di comuni chiesto con la proposta di legge di iniziativa popolare?**

La proposta di legge di iniziativa popolare relativa alla fusione di comuni dichiarata procedibile è sottoposta all'esame della commissione consiliare permanente che, dopo aver consultato i comuni interessati, predispone la proposta di delibera per lo svolgimento del referendum, proposta che sottopone al Consiglio regionale. In presenza di parere negativo del Consiglio regionale, la proposta di legge non ha seguito.

Se il parere è positivo e il Consiglio regionale approva la proposta di deliberazione per lo svolgimento del referendum, dovrà essere indetto il referendum da parte del Presidente della Giunta regionale. La stessa disciplina si applica alle proposte di fusione di comuni di iniziativa consiliare o della Giunta regionale.

**13. Chi può autenticare le firme?**

I notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche).

Inoltre: l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri comunali e provinciali è efficace se effettuata esclusivamente nel territorio nel quale esercitano il proprio mandato (requisito della territorialità), e l'ente territoriale di cui i consiglieri fanno parte deve essere interessato alla consultazione per la quale si raccolgono le firme (requisito della pertinenza) (C. Stato, 16 febbraio 2011 n. 999, 31 marzo 2012 n. 1889, 16 aprile 2012 n. 2180, 8 maggio 2013 n. 2501).

**14. Che differenza c'è tra l'autenticazione individuale e quella collettiva?**

L'autenticazione individuale è apposta dall'autenticatore accanto ad ogni firma da autenticare, insieme al timbro, al luogo e alla data. È indispensabile qualora uno stesso modulo sia utilizzato da più soggetti abilitati alle autenticazioni delle firme.

L'autenticazione collettiva viene apposta alla fine del modulo di raccolta delle firme, nell'apposito spazio predisposto, quando il soggetto autenticatore è unico. Resta fermo che l'identificazione dell'elettore deve essere effettuata individualmente.

**15. *I consiglieri comunali possono autenticare le firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune interessato alla fusione, ma non residenti nel territorio comunale di competenza?***

L'autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri comunali e provinciali è efficace soltanto se effettuata esclusivamente nel territorio nel quale esercitano il proprio mandato (requisito di territorialità); l'ente territoriale di cui i consiglieri fanno parte dev'essere interessato alla consultazione per la quale si raccolgono le firme (requisito della pertinenza).

Va ricordato che l'autentica deve essere fatta su un modulo che contiene solo firme degli elettori di uno stesso comune.

**16. *Come fare se l'autenticatore, consigliere provinciale o comunale, è sprovvisto di un timbro nominativo proprio?***

L'apposizione del timbro è elemento necessario per la validità delle autentiche. I consiglieri comunali e provinciali privi di un timbro proprio utilizzano rispettivamente quello del comune o della provincia di appartenenza.

**17. *Uno stesso modulo di raccolta firme può contenere le sottoscrizioni dei cittadini di più comuni interessati?***

La legge regionale prevede che ciascun modulo sia utilizzato per raccogliere le sottoscrizioni dei cittadini di un solo comune interessato (*art. 9 della l.r. 51/2010*).

**18. *Se in un modulo per la raccolta delle firme, una o più d'una risultano errate, è possibile apportare correzioni senza invalidare tutte le firme?***

Se l'autenticatore si accorge di un errore materiale, questo può essere immediatamente sanato apponendo accanto alla correzione il timbro e la firma dell'autenticatore. Attenzione è il solo modo corretto per apportare delle correzioni. Correzioni senza la firma e il timbro dell'autenticatore rendono non valida la firma. Le altre rimangono naturalmente valide.

**19. *Se più comitati presentano più proposte di legge di iniziativa popolare aventi però tutte lo stesso oggetto, come si procede?***

Se un comitato non rinuncia alla propria proposta per sostenere quella di un altro comitato, ciascuna di esse può essere portata a termine, in quanto dal punto di vista strettamente tecnico si tratta di procedimenti legislativi separati.

**20. *Cosa succede se non si raggiunge il numero di firme richiesto o si rinuncia alla raccolta?***

La legge non dispone particolari adempimenti in merito a tali ipotesi. In ogni caso trascorsi 180 giorni dalla data di vidimazione dei moduli questi non sono più validi e non sono più utilizzabili le firme eventualmente già raccolte. I promotori della proposta di legge possono, se lo desiderano, inviare una comunicazione al responsabile del procedimento per informarlo della rinuncia o del mancato raggiungimento dell'obiettivo; oppure possono riconsegnare i moduli con le firme e i moduli non utilizzati. Il responsabile del procedimento comunica al Presidente del Consiglio regionale la mancanza dei requisiti richiesti e, successivamente, il Presidente del Consiglio comunicherà ai promotori l'improcedibilità della proposta di legge.

**21. *Si può presentare una proposta di legge di iniziativa popolare per la fusione di comuni appartenenti a province diverse?***

No. Infatti, l'ipotesi concreta in pratica una modifica delle circoscrizioni provinciali. L'articolo 133, primo comma, della Costituzione riserva alla legge statale tale possibilità.